

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1997

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1474-B) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6
BEVILACQUA (AN)	3, 6
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	3
PERA (Forza Italia), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1474-B) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pera di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PERA, *relatore alla Commissione*. Il mio intervento sarà molto sintetico, anche perchè dopo il susseguirsi di discussioni, audizioni, correzioni e rinvii sembra che finalmente siamo giunti all'approvazione definitiva del disegno di legge al nostro esame.

La Camera dei deputati ha modificato il testo approvato dal Senato eliminando, dalla parte relativa alle norme finanziarie, l'autorizzazione di spesa per l'anno 1996 (e probabilmente la responsabilità di questo è da attribuire al Governo), anche se sono stati mantenuti i fondi per l'anno 1997 ed è stata prevista una loro estensione all'anno 1998. Inoltre il termine della durata in carica del Comitato di coordinamento è stato prorogato al 31 dicembre 1998.

Vorrei però esprimere alcune perplessità. Anzitutto mi chiedo se per la data del 31 dicembre 1998 saranno realmente esauriti i lavori del Comitato e se per la stessa data sarà definito il progetto di massima per il necessario restauro della Torre. È probabile peraltro che queste mie perplessità saranno superate dal contenuto della relazione che, a norma dell'articolo 2, comma 4, il Comitato è tenuto a presentare ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri il quale ne curerà la trasmissione al Parlamento. Altro motivo di perplessità è dato poi dal fatto che, qualora i lavori di restauro della Torre non dovessero concludersi entro la data stabilita, potrebbe rendersi necessaria l'emanazione di un altro disegno di legge che dovrebbe ripetere lo stesso *iter*, lungo e poco efficiente, seguito dal provvedimento al nostro esame.

Comunque, augurandomi che tali perplessità possano svanire nel prossimo futuro e in considerazione dell'importanza del provvedimento e dell'urgenza della sua approvazione, che ha ormai raggiunto limiti non più tollerabili, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge al nostro esame senza apportare ulteriori modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Avverto che i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sono entrambi favorevoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BEVILACQUA. Raccogliamo l'invito del senatore Pera, apprezzando lo sforzo compiuto dalle Camere per evitare un prolungamento dei tempi di approvazione del disegno di legge al nostro esame. Pertanto il Gruppo Alleanza Nazionale annuncia il suo voto favorevole, senza proporre alcun intervento di modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo si associa totalmente alla stringata relazione del senatore Pera e al giusto rilievo avanzato dal senatore Bevilacqua sul grande senso di responsabilità manifestato dal Parlamento. Ciò ha consentito di giungere alla soluzione che il relatore ha indicato, cioè alla proroga al 1998 della data in cui avranno termine i lavori del Comitato.

Credo di rispettare la posizione della Commissione e del Governo affermando che, nel corso del grande e complesso cammino di questo provvedimento, è stato introdotto un ulteriore non trascurabile elemento positivo, un elemento concreto di trasparenza, volto ad assicurare quel supporto di segreteria al Comitato, per seguire tutto l'andamento amministrativo, che finora è stato carente.

Anche il Governo auspica che, secondo le indicazioni fornite dal professor Jamiolkowski, il Comitato possa riprendere i suoi lavori e giungere ad una soluzione positiva per la città di Pisa e in particolare per la sua cittadinanza che, tramite il sindaco, ha espresso la propria aspirazione a vedere riaperta la Torre al pubblico, con tutte le implicazioni culturali che questo avvenimento potrà comportare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:

a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;

b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a);

c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.

2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresì, gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.

3. Per le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato può individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneità ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attività svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 3.

(Norme finanziarie)

1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le somme complessivamente destinate all'attività del Comitato confluiscono nella contabilità speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, è autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilità speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, è trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilità speciale sono riassegnate le somme occorrenti.

3. La Prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998.

2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è abrogato.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BEVILACQUA. Spero che la Commissione prenda atto che, quando i provvedimenti proposti dal Governo presentano una loro dignità, l'opposizione agisce senza alcuna forma di ostruzionismo, dimostrando che il suo atteggiamento non è volto a frenare a tutti i costi l'attività governativa e nemmeno ad assumere posizioni acritiche nei confronti dei provvedimenti presentati dalla maggioranza. Io parlo a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, ma credo di interpretare anche il pensiero del Gruppo Forza Italia e di coloro che non sono presenti in questo momento in Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle parole del senatore Bevilacqua. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.

